AGENZIA DOGANE MONOPOLI

.
Protocollo: **197179/R.U.**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE ACCISE E MONOPOLIO TABACCHI

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, in particolare l'articolo 62-quater, comma 1-bis, che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2013, e successive modificazioni, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quanter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, del regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni;

VISTA l'istanza presentata in data 11 marzo 2014 dalla società Fumador Srl., C.F. 07954470964, per l'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti

succedanei del tabacco sito in Albairate (MI), via Marcatutto, 5/A, al quale è stato rilasciato il codice di imposta MIPST0012 (poi MIPLI0012);

VERIFICATO che non risulta alcun versamento di imposta da parte della società Fumador Srl per l'anno 2014;

VISTI i prospetti riepilogativi che la citata società ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.M. 29 dicembre 2014, ed i relativi pagamenti effettuati, dai quali risulta che l'imposta di consumo dovuta non è stata interamente versata;

CONSIDERATO che in data 9 maggio 2017 la società Fumador Srl ha comunicato di aver dismesso a far data dal 1° maggio 2017 il citato deposito con trasferimento dei prodotti in altro deposito fiscale;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per i motivi indicati in premessa, si prende atto della comunicazione di dismissione del deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in Albairate (MI), via Marcatutto, 5/A (codice di imposta MIPLI0012), con conseguente cancellazione dall'elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia.

Resta impregiudicata l'attività di accertamento e riscossione di importi dovuti a titolo di imposta di consumo non versati.

Roma, 11/12/2018

Fabio Carducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993